

# **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/01**

| <b>Revisione</b> | <b>Approvazione</b>   | <b>Natura della modifica</b>                  |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>0</b>         | <b>13 aprile 2026</b> | <b>Adozione parte generale e<br/>speciale</b> |



|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sommario .....                                                                                                                       | 2  |
| 1. Premessa: Il Decreto Legislativo 231/2001 .....                                                                                   | 3  |
| 2. L'esonero dalla responsabilità .....                                                                                              | 4  |
| 3. Le sanzioni .....                                                                                                                 | 5  |
| 4. Fattispecie di reato individuate dal Decreto 231 .....                                                                            | 6  |
| 5. Le vicende modificative dell'ente.....                                                                                            | 16 |
| 6. I reati commessi all'estero .....                                                                                                 | 17 |
| 7. Le indicazioni del Decreto riguardo alle caratteristiche del Modello .....                                                        | 17 |
| 8. Le linee guida di Confindustria.....                                                                                              | 18 |
| 9. La disciplina del <i>whistleblowing</i> .....                                                                                     | 19 |
| 10. Modifiche e aggiornamenti del Modello.....                                                                                       | 20 |
| 11. Descrizione della realtà aziendale – elementi del modello di governance e dell'assetto organizzativo generale della Società..... | 21 |
| 11.1 Storia e presentazione di Life Elettronica S.r.l. ....                                                                          | 21 |
| 12. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Life Elettronica S.r.l.....                                                | 21 |
| 12.1 I destinatari del Modello .....                                                                                                 | 21 |
| 12.2 Obiettivi e funzione del Modello .....                                                                                          | 22 |
| 12.3 La struttura del Modello .....                                                                                                  | 23 |
| 12.4 Modalità operative seguite per l'implementazione e aggiornamento del Modello .....                                              | 23 |
| 12.5 I reati rilevanti per Life Elettronica S.r.l.....                                                                               | 24 |
| 12.6 I processi sensibili di Life Elettronica S.r.l.....                                                                             | 25 |
| 13. Organismo di Vigilanza .....                                                                                                     | 26 |
| 14. Sistema disciplinare .....                                                                                                       | 26 |
| 15. La formazione delle risorse umane e la diffusione del Modello.....                                                               | 27 |
| 16. Aggiornamento del Modello .....                                                                                                  | 27 |

## 1. Premessa: Il Decreto Legislativo 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (nel prosieguo il “Decreto”), nel recepire la normativa comunitaria e internazionale in materia di lotta alla corruzione, introduce nell’ordinamento giuridico italiano, disciplinandola, la responsabilità amministrativa - derivante da reato - degli enti collettivi.

La necessità di tutelare e garantire la sicurezza del mercato, che ha assunto ormai le caratteristiche di un mercato globale, che supera i confini e i particolarismi dei singoli Stati, ha spinto la comunità internazionale, da un lato, a cercare di creare un sistema sanzionatorio delle condotte illecite omogeneo, dall’altro, a individuare specifiche responsabilità in capo alle imprese che, col trascorrere del tempo, hanno assunto strutture sempre più complesse per dimensioni e organizzazione.

Il coinvolgimento delle persone giuridiche nella politica di prevenzione e nella responsabilità per le condotte dei singoli soggetti facenti parte della loro organizzazione, appare, infatti, una tappa necessaria per garantire una generale correttezza ed eticità del mercato.

La natura di questa nuova forma di responsabilità degli enti è di genere “misto” e la sua peculiarità risiede nel fatto che la stessa coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo. In base al Decreto, infatti l’ente è punito con una sanzione di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma il sistema sanzionatorio è fondato sul sistema penale: l’Autorità competente a contestare l’illecito è il Pubblico Ministero ed è il giudice penale ad irrogare l’eventuale sanzione.

La responsabilità amministrativa dell’ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l’autore del reato, o quando il reato di sia estinto per una causa diversa dall’amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell’ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

Il Decreto, se da un lato disegna un rigido schema repressivo, dall’altro predispone un’evidente attenuazione di tale rigore per l’ente che si sia dotato di idonei sistemi di prevenzione dei reati dai quali discende la responsabilità delle persone giuridiche. L’obiettivo dell’impianto normativo in esame è, infatti, quello di spingere le persone giuridiche a dotarsi di un’organizzazione interna in grado di prevenire le condotte delittuose. L’ente, infatti, non risponde se prova di aver adottato le misure, stabilite dallo stesso legislatore, indicate quali idonee alla funzione di prevenzione.

Perché possa configurarsi in capo all’ente la responsabilità di cui al Decreto è necessario che:

- sia stato commesso un reato a cui la legge collega la responsabilità dell’ente;
- il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso;
- l’autore del reato sia:
  - a. soggetto apicale, ovverosia colui il quale riveste posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente. Si intende, pertanto, il legale rappresentante, l’amministratore, il direttore di un’unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l’ente stesso. Si tratta di persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell’ente. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell’ente o di sue sedi distaccate;
  - b. soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i dipendenti, i collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale aziendale, hanno una mansione da svolgere sotto la direzione e il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati, oltre ai collaboratori, vi

sono anche i consulenti, laddove su mandato dell'ente compiano attività in suo nome e per suo conto.

La responsabilità dell'ente, pertanto, discende dalla commissione, da parte di soggetti ad esso appartenenti, di reati tassativamente indicati dal decreto 231 ovvero, in base a quanto disposto dall'art. 2, qualora la sua responsabilità sia prevista da altra legge che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Inoltre, il Decreto differenzia la disciplina del criterio di imputazione operante sul piano subiettivo a seconda che il reato sia commesso da un soggetto in posizione apicale o da un semplice sottoposto.

Nel primo caso, infatti, è previsto, rispetto ai generali meccanismi di ripartizione dell'onere probatorio, l'onere della prova a carico dell'ente, il quale “non risponde se prova” di aver adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato da parte del soggetto in posizione apicale un “Modello di organizzazione, gestione e controllo (anche detto il Modello) idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi”.

Inoltre, si chiarisce che si ha l'onere di dimostrare di aver attivato un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui è stato affidato il compito di vigilare sull'osservanza dei modelli organizzativi, nonché di promuovere il loro aggiornamento (art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto).

Infine, l'ente è chiamato a provare che il soggetto in posizione apicale ha commesso il reato “eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione” preventivamente adottati ed efficacemente implementati (art. 6, comma 1 lett. c) del Decreto).

Quanto invece alla ipotesi del reato commesso da soggetto sottoposto all'altrui direzione (art. 7 del Decreto), si prevede che la dimostrazione della mancata adozione o dell'inefficace attuazione del modello organizzativo prescritto gravi sulla pubblica accusa.

Resta in ogni caso inteso che l'ente è privo di responsabilità riguardo a reati commessi da soggetti che abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 Decreto).

## **2. L'esonero dalla responsabilità**

Il decreto prevede un meccanismo di esonero da responsabilità, che – ispirato al sistema dei *compliance programs* da tempo funzionante negli Stati Uniti – ruota appunto attorno all'adozione ed alla effettiva attuazione, da parte dell'ente medesimo, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Si tratta, in sostanza, di veri e propri programmi di autoregolamentazione, dalla cui adozione e attuazione possono derivare per l'ente – oltre all'esonero da responsabilità (al ricorrere di determinate condizioni) – importanti conseguenze sia sostanziali che processuali in tema, ad esempio, di commisurazione e riduzione della pena pecuniaria, di inapplicabilità delle sanzioni interdittive e di sospensione e revoca delle misure cautelari.

Con particolare riferimento all'esimente prevista dal Decreto, essa trova applicazione ove l'ente dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza, anche detto nel prosieguo ODV);

– non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo; le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

### 3. Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere assoggettato l'ente in caso di condanna:

- **Sanzione pecuniaria:** è sempre applicata in caso di condanna dell'ente. Essa è calcolata tramite un sistema basato su quote, che sono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare. Il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che varia a seconda della fattispecie di reato, dipende dalla gravità del reato stesso, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti.

L'importo della sanzione si calcola moltiplicando il numero delle quote (da un minimo di 100 a un massimo di 1000) per il valore di ciascuna quota (da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro), a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. In virtù del meccanismo descritto, la sanzione può quindi variare da un minimo di € 25.822,84 a un massimo di € 1.549.370,70 (aumentabile fino a 10 volte in ipotesi di abuso di mercato);

- **Sanzioni interdittive:** le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un Soggetto apicale, ovvero da una Soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione di illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. il divieto di contrarre con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti perpetui, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del PM, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati su specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole per cui si procede;

- **Confisca:** con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto dell'illecito del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente, nei casi previsti dall'art. 19 del Decreto. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Pen. S.U. 27.3.2008 n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente).

La confisca per equivalente ai sensi dell'art. 19 del Decreto ha natura di sanzione principale e autonoma, senza rapporto di sussidiarietà o di concorso apparente tra la detta disposizione e le norme del codice penale che prevedono la stessa misura ablativa a carico degli autori del reato, fermo restando che l'espropriazione non potrà, in ogni caso, eccedere nel quantum l'entità complessiva del profitto;

- **Pubblicazione della sentenza di condanna:** può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nel provvedimento di condanna, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

#### 4. **Fattispecie di reato individuate dal Decreto 231**

L'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati <sup>(1)</sup> presupposto –.

Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

**Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture**

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

---

<sup>(1)</sup> L'enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella originaria contenuta nel Decreto, che disciplinava la responsabilità degli enti in relazione ai soli reati con la Pubblica Amministrazione, previsti dagli artt. 24 e 25.

- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)

#### **Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635- bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

#### **Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

#### **Art. 25 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)

**Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

**Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

#### **Art. 25-ter Reati societari**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

#### **Art. 25-quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270- quater.1)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 – quinquies. 3 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

#### **Art. 25-quarter.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

#### **Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

#### **Art. 25-sexies Reati di abuso di mercato**

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate.
- Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)

#### **Art. 187-quinquies TUF Altre fattispecie in materia di abusi di mercato**

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

#### **Art. 25-septies Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

**Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

**Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)

**Art. 25-octies.1, comma 2 Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

**Art. 25 – octies 2: Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea**

- Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.)
- Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-terc.p.)
- Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.)
- Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998)

**Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3)

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)

#### **Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

#### **Art. 25-undecies Reati ambientali**

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Spedizione illegale di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
- Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis)
- Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter)
- Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis)
- Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis)
- Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)
- Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)

#### **Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)

#### **Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia**

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

#### **Art. 25- quaterdecis Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

#### **Art. 25- quinquedecies Reati Tributari**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

(art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

#### **Art. 25- sexiesdecies Contrabbando**

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

#### **Art. 25- septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale**

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

**Art. 25- duodecies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518- terdecies c.p.)

**Art. 25- undecies Delitti contro gli animali**

- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

**Art. 12, L. n. 9/2013 Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]**

- Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

**L. n. 146/2006 Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]**

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

Le seguenti fattispecie non integrano reati presupposto alla responsabilità dell'ente, ma ipotesi di responsabilità amministrativa in relazioni alle quali si applicano gli artt. 6, 7, 8 e 12 D.Lgs. 231/2001

**D.Lgs. 129/2024 Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.**

- Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)

Ai fini del Decreto sono rilevanti anche le situazioni antecedenti alla realizzazione dei Reati nonché le vicende successive dell'ente.

## **5. Le vicende modificative dell'ente**

Il Decreto disciplina il regime di responsabilità dell'ente nel caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda.

In caso di trasformazione dell'ente rimane ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione (avvenuta anche per incorporazione), risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In ipotesi di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte dall'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività dell'ambito del quale è stato commesso il reato; le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla scissione.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per

illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

## **6. I reati commessi all'estero**

In forza dell'articolo 4 del Decreto, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati. In particolare, l'art. 4 del Decreto prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale *“il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione”*.

## **7. Le indicazioni del Decreto riguardo alle caratteristiche del Modello**

Il Decreto si limita a disciplinare alcuni principi generali in merito al Modello, senza fornire però caratteristiche specifiche. Occorre tuttavia tener presente che il Modello opera quale esimente solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'ODV;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il Modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi

cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o muti la normativa di riferimento, in particolare quando siano introdotti nuovi reati presupposto.

## **8. Le linee guida di Confindustria**

L'art. 6 del Decreto dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate da ultimo da Confindustria a giugno 2021.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- previsione di principi etici e di regole comportamentali in un codice etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, limiti di spesa;
- sistemi di controllo di integrato che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- informazione e comunicazione al personale, caratterizzata da capillarità, efficacia, autorevolezza, chiarezza ed adeguatamente dettagliata nonché periodicamente ripetuta, a cui si aggiunge un adeguato programma di formazione del personale, modulato in funzione dei livelli dei destinatari.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);

- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

## **9. La disciplina del *whistleblowing***

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un sistema di gestione delle segnalazioni e di un'adeguata tutela del dipendente che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa) ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

In particolare, la legge 6 novembre 2012, n. 190, con l'articolo 1, comma 51, ha introdotto l'art. 54-bis all'interno del d.lgs. 165/2001 in virtù del quale è stata prevista una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni con il termine di *whistleblowing*.

Con il Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, ANAC ha definito ulteriori disposizioni operative in materia.

L'obbligo, previsto per le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di sistemi di prevenzione alla corruzione, tra cui un meccanismo di *whistleblowing*, è stato poi esteso, in parte, al settore privato con la Legge 30 novembre 2017, n. 179.

L'Unione Europea ha successivamente licenziato la Direttiva Europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei *whistleblowers* in tutti gli stati membri.

L'Italia ha attuato la Direttiva Europea con il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

L'obiettivo del D.lgs. 24/2023 è disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico, o l'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Uno dei principali cardini della disciplina del *whistleblowing* è rappresentato dalle tutele riconosciute al segnalante per le segnalazioni effettuate nel rispetto della disciplina. Esse consistono da un lato, nel divieto di ritorsioni nei confronti dei segnalanti posto in capo al datore di lavoro, e dall'altro, nel regime di nullità degli atti ritorsivi eventualmente subiti dal segnalante.

Il D.Lgs. 24/2023 prevede che la tutela da ritorsioni si applichi non solo a coloro che effettuano segnalazioni ma anche ad altri soggetti che, pur non avendo effettuato direttamente la segnalazione, sono comunque ritenuti meritevoli di protezione.

Vi sono tuttavia, alcune condizioni, meglio illustrate nella procedura che costituisce allegato al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs n. 231/2001, che devono sussistere affinché le persone segnalanti possano beneficiare del regime di protezione.

Il D.lgs. 24/2023 prevede altresì alcune disposizioni volte a garantire la tutela della riservatezza e la tutela dei dati personali, nonché a disciplinare le modalità di conservazione della documentazione relativa alla segnalazione.

In particolare, ai sensi del nuovo comma 2 bis dell'art. 6, il Modello organizzativo prevede le seguenti misure aggiuntive:

- canali di segnalazione interna idonei a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. Tali canali di segnalazione devono consentire ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di

presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni di informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, delle normative elencate nel D.lgs n. 24/2023 nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore. Il D.lgs n. 24/2023 prevede nel settore privato differenti discipline a seconda che si tratti di: a) ente con più di 50 dipendenti o con meno di 50 dipendenti ma operante negli ambiti previsti dalla direttiva - cd. settori sensibili; b) ente con meno di 50 dipendenti che rientra nell'ambito di applicazione del decreto 231/2001 e ha adottato un modello organizzativo; c) ente con più di 50 dipendenti che rientra nell'ambito di applicazione del decreto 231/2001 e ha adottato un modello organizzativo;

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), adeguate sanzioni nei confronti di chi violi le suddette misure di tutela del segnalante nonché nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate; laddove infatti venga accertata - anche solo con sentenza di primo grado - la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con le denunce del segnalante o la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave è prevista l'esclusione delle predette tutele.

Il dipendente che ha effettuato la segnalazione o la denuncia non può non essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 24/23 e del D.Lgs n. 231/10 Life Elettronica S.r.l. ha istituito un canale interno di segnalazione mediante piattaforma informatica "Whistlelink", la quale è certificata ISO/IEC 27001:2022 (standard internazionale di riferimento per la gestione della sicurezza delle informazioni) ed è compliant alla normativa di riferimento.

La piattaforma è accessibile dal sito web della Società, ovvero direttamente dal browser inserendo il seguente indirizzo: <https://elettronica.whistlelink.com/>

La gestione delle segnalazioni è affidata all'Organismo di Vigilanza.

Per maggiori approfondimenti si rinvia alla "PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING".

## **10. Modifiche e aggiornamenti del Modello**

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera dell'organo amministrativo, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati.

A tali fini, l'ODV riceve informazioni e segnalazioni dalla direzione aziendale in merito alle modifiche intervenute nel quadro organizzativo aziendale, nelle procedure e nelle modalità organizzative e gestionali della Società. Nel caso in cui modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale si rendano necessarie, l'organo amministrativo della Società può provvedervi in maniera autonoma, dopo aver sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza. In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento

del Modello devono essere segnalati dall'Organismo di Vigilanza in forma scritta all'organo amministrativo, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle modifiche apportate.

## **11. Descrizione della realtà aziendale – elementi del modello di governance e dell'assetto organizzativo generale della Società**

### **11.1 Storia e presentazione di Life Elettronica S.r.l.**

Life Elettronica nasce e si specializza nella produzione di schede e sistemi elettronici nel 1982. Nel tempo matura grandi competenze e diventa una valida soluzione di outsourcing per importanti aziende leader in differenti settori dell'industria elettronica, offrendo un'ampia gamma di servizi che coprono l'intero ciclo di vita del prodotto.

Nel 2006 la proprietà passa di mano alla famiglia Galli, in particolare all'Ing. Claudio Galli e al figlio Riccardo. Con la nuova proprietà, l'azienda apre una nuova era moltiplicando a livello esponenziale non solo il fatturato (che passa da 2 a 11 ML) ma anche e soprattutto competenze e investimenti (sia umani che tecnologici) stratificando esperienza e conoscenze specifiche per garantire elevati standard qualitativi e tecnologici.

Si è quindi dotata negli ultimi anni di tutte le ultimissime tecnologie e certificazioni per posizionarsi nel mercato italiano e internazionale come leader in termini di qualità, servizio e flessibilità.

L'azienda opera quindi oggi nei più prestigiosi mercati e settori quali il Test dei semiconduttori, la Radiofrequenza, il Biomedicale, il Ferroviario, l'Automotive, il Racing, l'Oleodinamica e tutto il mondo industriale.

Oggi il ruolo di Life si differenzia a seconda delle esigenze dei clienti e dei settori e varia da un'attività principalmente di industrializzazione ed assemblaggio (EMS, Electronic Manufacturing Services) sino ad un ruolo più completo che include la progettazione e/o lo sviluppo del prodotto (ODM, Original Design Manufacturing).

## **12. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Life Elettronica S.r.l.**

La Società, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione dei propri affari e nel perseguimento dei propri obiettivi sociali, a tutela propria e dei propri *stakeholders*, ha deciso di adeguarsi alle prescrizioni del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti. A tal fine, essa ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto, dalle Linee Guida di Confindustria, nonché sulla base della specifica giurisprudenza formatasi negli anni in materia.

La decisione di adottare il Modello è stata assunta nella convinzione che le prescrizioni in esso contenute, unitamente ai principi e alle regole comportamentali contenuti nel Codice Etico, nel Codice di Condotta, nelle procedure organizzative e nelle istruzioni operative possano improntare l'operato della Società - e di tutti i soggetti con cui essa verrà in contatto - a legalità, correttezza e trasparenza.

### **12.1 I destinatari del Modello**

Le disposizioni del Modello sono vincolanti tanto per i soggetti apicali e il *management* – ovvero le persone che rivestono in Life Elettronica S.r.l. funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di

direzione della Società o di una sua unità organizzativa, nonché per le persone che esercitano, anche di fatto tali funzioni– quanto per le persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

Sono quindi “Destinatari” del Modello, ciascuno nell’ambito delle proprie mansioni e responsabilità nell’ambito del ruolo ricoperto o comunque della attività svolte per Life Elettronica S.r.l.:

- gli Amministratori e i componenti degli organi di controllo;
- le Risorse Umane, ovvero l’insieme dei lavoratori dipendenti, somministrati, i lavoratori parasubordinati e gli altri soggetti che fanno parte dell’organico della Società a prescindere dalla forma contrattuale e dalla normativa di riferimento;
- altri collaboratori, a prescindere dalla categoria professionale e dalla forma contrattuale, nei limiti in cui la loro prestazione lavorativa sia coordinata con l’organizzazione aziendale di Life Elettronica S.r.l. e sottoposta alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale di Life Elettronica S.r.l.

Ai collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali e altre controparti contrattuali in genere, pur non riconducibili alla definizione di Destinatari del Modello (pertanto non assoggettabili alle sanzioni disciplinari in caso di violazioni al Modello), Life Elettronica S.r.l. richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e più in generale dei principi etici adottati dalla Società, tramite la sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali che assicurino l’impegno al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 231/01, dei principi etici e delle linee di condotta adottati dalla Società.

## **12.2 Obiettivi e funzione del Modello**

Con l’adozione del Modello si persegue l’obiettivo di migliorare il proprio sistema di controllo interno limitando in maniera significativa il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto ed è teso a favorire:

- l’individuazione delle attività svolte dalle singole funzioni aziendali che per loro particolare tipologia, possono comportare un rischio di reato ai sensi del Decreto;
- l’analisi dei rischi potenziali con riguardo alle possibili modalità attuative dei reati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera la Società;
- la valutazione del sistema dei controlli preventivi ed il suo adeguamento per garantire che il rischio di commissione dei reati sia ridotto ad un “livello accettabile”;
- la definizione di un sistema di regole che fissi le linee di comportamento generali e specifiche volte a disciplinare le attività aziendali delle aree “sensibili”;
- la definizione di poteri autorizzativi e di firma che garantisca una puntuale e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione di attuazione delle decisioni;
- la definizione di un sistema di controllo in grado di segnalare tempestivamente l’esistenza e l’insorgere di situazioni di criticità;
- la definizione di un sistema di comunicazione e formazione per il personale che consenta la conoscibilità del Codice Etico, del Codice di Condotta, dei poteri autorizzativi, delle linee di dipendenza gerarchica, delle procedure, dei flussi di informazione e di tutto quanto contribuisce a dare trasparenza all’attività aziendale;
- l’attribuzione ad un Organo di Vigilanza di specifiche competenze in ordine al controllo dell’effettivo funzionamento, dell’adeguatezza e dell’aggiornamento del Modello;
- la definizione di un sistema sanzionatorio relativo alla violazione delle disposizioni del Codice Etico, del Codice di Condotta e delle procedure previste o richiamate dal Modello.

### **12.3 La struttura del Modello**

Il Presente Modello è costituito da una “Parte Generale”, da singole “Parti Speciali” e degli Allegati di seguito indicati.

Le Parti Speciali sono state predisposte per alcune categorie di reato previste ai sensi del Decreto laddove siano stati individuati profili di rischio-reato potenziali applicabili a Life Elettronica S.r.l., a seguito dell’identificazione dei processi societari “sensibili”.

Attualmente le Parti Speciali sono:

Parte Speciale n. 1: “Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”;

Parte Speciale n. 2: “Reati informatici e trattamento illecito dei dati”;

Parte Speciale n. 3: “Delitti contro l’industria e il commercio”;

Parte Speciale n. 4: “Reati societari”;

Parte Speciale n. 5: “Reati di violazione del diritto di autore”;

Parte Speciale n. 6: “Omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”;

Parte Speciale n. 7: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”;

Parte Speciale n. 8: “Reati ambientali”;

Parte Speciale n. 9: “Reati tributari”;

Parte Speciale n. 10: “Contrabbando”;

Parte Speciale 11 “Reati in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;

Parte Speciale 12 “Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”;

Parte Speciale 13 “Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”;

Parte Speciale 14 “Reati contro la personalità individuale”;

Parte Speciale 15 “Reati in materia di criminalità organizzata”;

Parte Speciale 16 “Reati transnazionali”;

Parte Speciale 17 “Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

Costituiscono parte integrante del Modello adottato da Life Elettronica S.r.l. i seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Codice di Condotta;
- il Manuale Penale;
- il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza.

nonché i seguenti ulteriori strumenti di organizzazione, gestione e controllo:

- la struttura organizzativa;
- le procedure aziendali, i manuali generali operativi, le istruzioni operative;
- le certificazioni aziendali;
- il sistema sanzionatorio.

### **12.4 Modalità operative seguite per l’implementazione e aggiornamento del Modello**

Il presente documento è stato predisposto tenendo presenti le prescrizioni del Decreto, le Linee Guida elaborate in materia da Confindustria e le indicazioni provenienti in materia dalla giurisprudenza.

Le modalità operative seguite per l’elaborazione del Modello sono state le seguenti:

- mappatura, mediante incontri con il personale interessato, delle aree sensibili a rischio 231, identificazione dei profili di rischio potenziale, rilevazione del sistema di controllo interno esistente e Gap Analysis. I risultati di tali attività sono stati formalizzati in documenti che illustrano:
  - a. le aree di rischio (anche dette attività sensibili) rilevate. Si intendono per tali le attività il cui svolgimento potrebbe dare direttamente adito alla commissione di una delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto 231 nonché le attività strumentali, ovvero le aree in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati in oggetto;
  - b. la graduazione del rischio, basata sulla probabilità di realizzazione del reato – presupposto (triplice graduazione che espone una classificazione del rischio quale specifico, residuale e remoto);
  - c. i meccanismi di controllo/ presidi interni presenti;
  - d. eventuali suggerimenti per integrare o rafforzare i meccanismi di controllo;
- verifica ed eventuale revisione, ove opportuno, del sistema di deleghe e procure;
- identificazione ed integrazione del corpo procedurale aziendale;
- adeguamento del sistema sanzionatorio previgente al fine di renderlo applicabile ed efficace anche con riferimento alle violazioni del Modello.

### **12.5 I reati rilevanti per Life Elettronica S.r.l.**

In considerazione della struttura e delle attività svolte, la Società ha individuato come rilevanti i seguenti reati presupposto:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art.25-bis.1);
- reati societari e di corruzione tra privati (art. 25-ter);
- omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- reati tributari (art. 25-quiquestiesdecies);
- reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- reati in materia di criminalità organizzata (art. 24 – ter);
- reati transnazionali (L. n. 146/2006);
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 – duodecies);
- reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies 1);
- reati in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies).

Non sono invece stati considerati rilevanti per la Società i seguenti reati:

- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);
- reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25 – octies 2);
- razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 - quaterdecies);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevices);
- adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

Quanto precede, in ragione del fatto che la Società non svolge attività nel cui ambito possano essere commessi i suindicati reati, né appaiono configurabili, in caso di loro commissione, l'interesse o il vantaggio della stessa.

Il presente documento individua, nella successiva Parte Speciale, per ciascuna categoria di reati rilevanti per Life Elettronica S.r.l., le attività della Società denominate sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati della specie di quelli qui elencati e prevede per ciascuna delle attività sensibili principi di prevenzione e presidi di controllo.

La Società valuta costantemente la rilevanza ai fini del Modello di eventuali ulteriori reati, sia già previsti sia di futura previsione nel Decreto.

## **12.6 I processi sensibili di Life Elettronica S.r.l.**

L'attività di mappatura delle aree aziendali esposte al rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 ha determinato l'individuazione dei processi aziendali nel cui ambito, in linea teorica e di principio, potrebbero manifestarsi le condizioni per la commissione dei reati – presupposto di cui al predetto decreto.

Trattasi, nello specifico, dei seguenti processi:

*omissis*

Per processi a rischio si intendono tanto le attività il cui svolgimento potrebbe dare direttamente adito alla commissione di una delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto, tanto le attività strumentali, ovvero le aree in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati.

Per quanto concerne, invece:

- i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto)
- i reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater. 1 del Decreto)
- i reati in tema di abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto)
- reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25 – octies 2)
- i reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto)

- i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art 25 quaterdecies del Decreto)
- i delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies del Decreto)
- i delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevices del Decreto)
- i reati introdotti in forza dell'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937

si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Al riguardo, si ritiene pertanto esaustivo il richiamo ai principi contenuti nella presente Parte Generale del Modello, nel Codice etico e nel Codice di Condotta, che vincolano i Destinatari del Modello stesso al rispetto dei valori di solidarietà, moralità, rispetto delle leggi e correttezza.

### **13. Organismo di Vigilanza**

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6 comma 1, lett. b, del Decreto, che prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento, sia affidato ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, denominato Organismo di Vigilanza, la Società ha provveduto all'identificazione e alla nomina di tale Organismo. Per i dettagli si rimanda alla "Parte speciale C: Regolamento dell'Organismo di Vigilanza".

### **14. Sistema disciplinare**

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società. Medesimo requisito è richiamato anche dall'art. 30, terzo comma, del Testo Unico sulla Sicurezza, con specifico riferimento agli aspetti inerenti alla sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori.

Il Modello adottato da Life Elettronica S.r.l. prevede un adeguato sistema disciplinare, da applicarsi in caso di sua violazione.

Per "violazione del Modello" si intende una condotta non conforme – per negligenza, dolo o colpa – alle regole generali di comportamento previste dal Codice Etico, dal Codice di Condotta e alle norme procedurali previste o esplicitamente richiamate dal Modello, per quanto applicabili al soggetto coinvolto, in base al ruolo, ai poteri e alle funzioni che ricopre nell'ambito della Società o per conto di essa.

La previsione di un sistema sanzionatorio rende efficiente l'azione dell'ODV e ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza dell'identità del segnalante e del soggetto nei confronti del quale si sta procedendo. Effettuate le opportune analisi e valutazioni, l'ODV informerà degli esiti il titolare del potere disciplinare, che darà il via all'*iter* procedurale al fine di procedere alle contestazioni e alla eventuale applicazione di sanzioni.

L'applicazione del sistema sanzionatorio è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato in relazione ad uno dei reati sanzionati dal Decreto.

La Società ha redatto ed applicato il sistema sanzionatorio conformemente ai principi di cui sopra, il quale forma parte integrante e sostanziale del modello come “Parte Speciale D”.

#### **15. La formazione delle risorse umane e la diffusione del Modello**

Ai fini dell’attuazione del presente Modello, è obiettivo di Life Elettronica S.r.l. garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda, sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato dall’Organismo di Vigilanza.

Il Modello è diffuso a tutte le risorse aziendali tramite apposita comunicazione ufficiale della Società nonché attraverso gli applicativi informatici di cui essa dispone.

Ai nuovi assunti è consegnato un set informativo, costituito dal Codice Etico, dal Codice di Condotta e dal Modello con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche ed informazioni concernenti il Modello, il Codice Etico e il Codice di Condotta sono comunicate alle risorse aziendali attraverso i medesimi canali informativi.

I consulenti e i partner devono essere informati del contenuto del Modello, del Codice Etico e del Codice di Condotta (che sono pubblicati sul sito aziendale) e dell’esigenza di Life Elettronica S.r.l. che il comportamento sia conforme al Decreto.

Al fine di formalizzare l’impegno al rispetto dei principi del Modello, del Codice Etico e del Codice di Condotta da parte di terzi aventi rapporti contrattuali con la Società, è previsto l’inserimento nel contratto di riferimento di un’apposita clausola, ovvero per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

Nell’ambito di tali clausole e pattuizioni, sono anche previste apposite sanzioni di natura contrattuale per l’ipotesi di violazione del Modello.

#### **16. Aggiornamento del Modello**

Il Decreto prevede espressamente la necessità di aggiornare il Modello al fine di assicurarne la costante adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dell’ente. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello conseguono a:

- innovazioni normative
- violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull’efficacia del medesimo
- modifiche della struttura organizzativa dell’ente, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d’impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

L’aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica spetta all’Amministratore Unico, mentre la sollecitazione a provvedere in tal senso può avvenire anche su impulso dell’Organismo di Vigilanza.





